



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona n. 2020/337 datato 30 gennaio 2020 con il quale - a seguito dell'istanza presentata dal legale rappresentante della Società ASD G.S. LOABIKERS è stato autorizzato lo svolgimento del tratto agonistico della manifestazione ciclistica denominata "10° GRAN FONDO CITTA' DI LOANO", in programma il giorno domenica 9 febbraio 2020 con partenza da Loano alle ore 10.30 ed arrivo nella stessa località alle ore 13.30 circa, dandosi atto che per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso si rende indispensabile l'adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal legale rappresentante della suddetta società, nel quale è indicato il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Albenga, Arnasco, Balestrino, Bardinetto, Boissano, Borghetto S. Spirito, Castelvechio di R.B., Ceriale, Cisano sul Neva, Loano, Onzo, Ortovero, Toirano, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello;

VISTO il nulla osta rilasciato dall'ANAS con nota prot. n. CDG-0055465-P del 29 gennaio 2020;

VISTA la nota prot. n. 3218 del 4 febbraio 2020 con quale la Questura di Savona ha rilasciato il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 613 del 6 febbraio 2020 nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTA la nota dell'Organizzazione della gara nella quale, tra l'altro, viene precisato il numero di corridori (circa settecento) e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo trenta minuti;

VISTI gli articoli 6 e 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/116/1/1 del 27 novembre 2019 e ritenuto pertanto di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso della gara ciclistica agonistica denominata "10° GRAN FONDO CITTA' DI LOANO", per il giorno 9 febbraio 2020 dalle ore 10.30 circa alle ore 13.30 circa, lungo il



OK

Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

percorso della gara sopraindicata come riprodotto nell'allegato programma che a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

La sospensione della circolazione in ciascun punto del percorso, considerato il numero dei partecipanti (circa 700) **non potrà essere inferiore a due ore**, dal momento del transito del primo concorrente, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell'auto con il cartello mobile indicante "fine gara ciclistica" anche se la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non ha raggiunto le suddette due ore dal momento del transito del primo concorrente.

L'organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.

L'organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerato il numero dei partecipanti, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i concorrenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, ai sensi delle ricordate circolari del Ministero dell'Interno n° 300/A/10164/116/1/1 del 27 novembre 2019, che:



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- L'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione.
- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La presente autorizzazione è subordinata inoltre al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni impartite dalla Provincia di Savona con il provvedimento sopra richiamato e nei documenti allo stesso allegati.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

Savona, data del protocollo

per Il Dirigente dell'Area III regg.

Il Funzionario di turno

(Di Giovanni)



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

- ✓ - Alla Provincia di Savona;
- ✓ - Alla Provincia di Imperia;
- Ai Comuni di
Albenga, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto S. Spirito, Castelvecchio
R.B., Ceriale, Cjsano sul Neva, Loano, Onzo, Ortovero, Toirano, Vendone, Villanova
d'Albenga, Zuccarello;
- ✓ - Alla Prefettura di Imperia;
- ✓ - Alla Questura di Savona;
- ✓ - Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- ✓ - Alla Sezione Polizia Stradale di Savona;
- ✓ ✓ - Al Servizio 118 "Savona Soccorso";
- ✓ - Al Compartimento ANAS della Liguria – Genova;
- ✓ - All'Autostrada dei Fiori – Imperia
- ✓ - G.S.LOABIKERS - loa1963@pec-societa.it